

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Aterno Gas & Power S.r.l. (di seguito "Aterno Gas & Power" o il "Fornitore") si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a sua volta ad acquistare e prelevare esclusivamente dal Fornitore, l'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei POD indicati nel modello "Proposta di Contratto" di somministrazione di fornitura di energia elettrica (di seguito denominato "Proposta di Contratto") che unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali") nonché alle Condizioni particolari di fornitura energia elettrica (di seguito "Condizioni Particolari") costituiscono il "CONTRATTO". Aterno Gas & Power e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

ART.2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari", nelle presenti "Condizioni Generali" e nella "Proposta di Contratto", prevalgono le prime.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a Aterno Gas & Power perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

3.1 Il CLIENTE richiede a Aterno Gas & Power la somministrazione di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto.

3.2 Aterno Gas & Power si riserva il diritto di accettare o rifiutare la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. L'attivazione della fornitura o delle forniture avverrà nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto e salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore e comunque entro 120 gg dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al CLIENTE mediante lettera o altro mezzo concordato con il CLIENTE medesimo. Nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a Aterno Gas & Power a mezzo fax o raccomandata A/R.

3.3 Aterno Gas & Power inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica anche nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b. sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di Aterno Gas & Power di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale Aterno Gas & Power ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e. inefficienza del Contratto di trasporto o del Contratto di dispacciamento per cause non imputabili a Aterno Gas & Power; f. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID di cui al punto 9.8.2 che segue.

3.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della Del. ARG/elt 4/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "AEEG"), l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui Aterno Gas & Power richiede al Distributore locale l'attivazione dei POD, il CLIENTE, relativamente ai predetti POD, non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo.

ART.4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1 Il CONTRATTO ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta di Contratto e dell'Allegato - "Dati tecnici di fornitura" nel caso di CLIENTE con più POD. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata A/R e con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. Il predetto diritto di recesso può essere esercitato dalle PARTI anche limitatamente a uno o più servizi opzionali.

4.2 Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica per ciascun POD non coincidesse con la data indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta di Contratto e dell'Allegato - "Dati tecnici di fornitura" nel caso di CLIENTE con più POD o, per cause non imputabili ad Aterno Gas & Power, la decorrenza della fornitura per ciascun POD non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia presso i medesimi POD, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. Aterno Gas & Power provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo mediante idonea comunicazione.

4.3 Aterno Gas & Power avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica e/o ai servizi opzionali per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale del CONTRATTO, mediante lettera raccomandata A/R. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 4.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto ai successivi art. 19, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

ART.5 - CONDIZIONI DI FORNITURA

5.1 Modalità della somministrazione. L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di Aterno Gas & Power, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni POD del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzioni dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di Aterno Gas & Power ai POD del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di Aterno Gas & Power.

5.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, Aterno Gas & Power quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa Aterno Gas & Power, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.3 Complessi di misura. Aterno Gas & Power, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i POD del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il CLIENTE sarà tenuto altresì a comunicare ad Aterno Gas & Power, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare ad Aterno Gas & Power stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al CLIENTE.

ART.6 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 Aterno Gas & Power applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun POD, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Fornitura, corrispondenti all'offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura" della Proposta di Contratto.

6.2 Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire ad Aterno Gas & Power tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire di partecipare alle assegnazioni sopra citate.

6.3 Aterno Gas & Power, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 6.2, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE.

6.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/ trattato per fasce orarie, Aterno Gas & Power provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.

6.5 Aterno Gas & Power si farà carico per conto del CLIENTE dei corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla Del. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, e dei corrispettivi a copertura degli Oneri di Dispacciamento disciplinati dalle Dell. 111/06 e 48/04 e successive modifiche ed integrazioni.

6.6 A copertura dei costi per il servizio di trasporto Aterno Gas & Power applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia e potenza prelevati presso ciascun POD del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le maggiorazioni (oneri A1,...An), le componenti UC, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG o definite dal distributore.

6.7 Il valore mensile del fattore di potenza per ogni POD non deve essere inferiore a 0,9 induttivo (ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 50% dell'energia attiva consumata nel mese da ciascun punto di prelievo). Eventuali scostamenti saranno regolati secondo quanto previsto nella tariffa del Distributore locale.

ART.7 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

7.1 Aterno Gas & Power con riferimento all'i) POD oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce, a titolo gratuito, sin d'ora ad Aterno Gas & Power, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., che a sua volta ha la facoltà di nominare uno o più submandatari. Aterno Gas & Power si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore locale l'esecuzione di attività relative alla gestione dei POD quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura ecc.

7.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Del. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre il CLIENTE riconoscerà a Aterno Gas & Power, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Aterno Gas & Power, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, volta e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

7.3 Il CLIENTE conferisce altresì, a titolo gratuito a Aterno Gas & Power, che a sua volta ha la facoltà di nominare uno o più submandatari, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

ART.8 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono espresse in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nel successivo punto 8.3, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

8.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE da rendersi, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte, Aterno Gas & Power si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8.3 Il CLIENTE che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da Aterno Gas & Power.

8.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto a Aterno Gas & Power, con riferimento ad ogni singolo POD, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

8.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Aterno Gas & Power all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere ad Aterno Gas & Power ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.

8.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di Aterno Gas & Power, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART.9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 Aterno Gas & Power fatturerà il CLIENTE così detto domestico con cadenza bimestrale mentre le altre tipologie di CLIENTI mensilmente, salva la facoltà del Fornitore di modificare tale periodicità dandone preventiva comunicazione al cliente ai sensi dell'art. 19, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Al CLIENTE potranno essere addebitate le spese postali e documentali relative alle fatture.

9.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a Aterno Gas & Power dal Distributore.

9.3 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, Aterno Gas & Power si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra.

9.4 L'acconto di cui all'art. 9.3 sarà calcolato sulla base del consumo annuo comunicato dal Distributore competente, ovvero, ove tale dato non fosse disponibile, sulla base del consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o sulla base dei consumi storici per gli anni di fornitura successivi al primo.

9.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, Aterno Gas & Power provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 6.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, Aterno Gas & Power provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto.

9.7 APPLICAZIONE DI REGIMI IVA SPECIFICI

9.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, come da fac-simile allegato. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad Aterno Gas & Power entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali.

La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a Aterno Gas & Power entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

9.8 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

9.8.1 IL CLIENTE si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro la scadenza prevista nella fattura stessa. Tale termine, essenziale, rileva per la morosità e la sospensione e/o l'interruzione dell'erogazione.

9.8.2 Qualora il Fornitore riceva da parte del CLIENTE presso il quale è attiva la procedura RID lo storno dello stesso, a meno di errori nella fatturazione o di previo accordo con il Fornitore, al CLIENTE verranno addebitate le relative spese di gestione.

9.8.3 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

9.8.4 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al CLIENTE saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.

ART. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di ritardato pagamento, il Fornitore ha la facoltà di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE a partire dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata. Il CLIENTE sarà tenuto alla corresponsione, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, di interessi moratori calcolati sugli importi delle fatture insoluate dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Per i CLIENTI con partita iva, gli interessi moratori sono calcolati al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D.Lgs n°231/2002. Per quanto concerne i CLIENTI domestici gli interessi moratori saranno calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3.5 punti percentuali.

10.2 Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. ARG/elt 04/08, decorso il termine di 10 (dieci) giorni, calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 9.8.1, Aterno Gas & Power avrà diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura. Tale richiesta potrà essere avanzata da Aterno Gas & Power decorsi 5 (cinque) giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al CLIENTE della raccomandata A/R con la quale la stessa Aterno Gas & Power gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a Aterno Gas & Power mediante raccomandata A/R o mediante invio di comunicazione al numero fax indicato nella raccomandata di sollecito.

10.3 Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

10.4 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura o al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.

10.5 Aterno Gas & Power nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG.

10.6 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla Del. ARG/elt 04/08 e dalle norme in materia. In tale caso Aterno Gas & Power, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai POD del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico, per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela", o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

ART. 11 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 In ottemperanza della Delibera 144/07 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas ai clienti finali, il CLIENTE domestico può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 1 (un) mese, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Per i clienti non domestici il termine di preavviso non può essere superiore ai 3 (tre) mesi.

11.2 Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto senza il fine di cambiare Fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell'art. 4.3 della suddetta Delibera, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese e decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

11.3 Ai sensi dell'art. 5.2 bis, della suddetta Delibera, il CLIENTE che esercita il diritto di recesso al fine di cambiare Fornitore, si può avvalere del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore. Qualora il CLIENTE receda dal contratto senza l'invio del recesso nelle tempistiche stabilite, Aterno Gas & Power si riserva la facoltà di quantificare il danno economico arrecatogli, richiedendo lo stesso al CLIENTE in fattura.

11.4 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di una procedura concorsuale; b. interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c. istanza od inizio di una procedura concorsuale; d. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; e. ricevimento da parte di Aterno Gas & Power della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.3 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a Aterno Gas & Power; g. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID, prevista dal CONTRATTO come modalità di pagamento; h. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Aterno Gas & Power, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Aterno Gas & Power nei confronti del CLIENTE; i. parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi Aterno Gas & Power avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno; j. mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa Aterno Gas & Power.

11.5 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 12.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

11.6 Fermo restando l'impegno di Aterno Gas & Power di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da Aterno Gas & Power o chi per esso a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

11.7 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto.

ART. 12 - FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Aterno Gas & Power, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

12.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile,

specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

12.4 LA PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

12.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.5.

ART. 13 - CESSIONE

13.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.

13.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.

ART. 14 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

14.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si è integramente modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'AEEG o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante.

14.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

ART. 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o modificazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto o che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato concluso, e/o mutamenti dei termini e delle condizioni di approvvigionamento di energia elettrica del Fornitore che siano tali da comportare variazioni delle condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato concluso, il Fornitore potrà proporre al CLIENTE le relative modifiche del contratto. Entro 60 (sessanta) giorni, il CLIENTE si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del contratto proposte dal Fornitore. In difetto di comunicazione da parte del CLIENTE entro il termine sopra menzionato, le modifiche del CONTRATTO proposte dal Fornitore si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione delle modifiche del CONTRATTO proposte dal Fornitore, il CLIENTE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO senza oneri aggiuntivi con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A/R.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

17.1 Le parti si impegnano a non utilizzare o rilevare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento delle norme di legge, necessarie per l'esecuzione del CONTRATTO o previo consenso scritto. Le parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.

17.2 Il CLIENTE/interessato, apponendo la propria firma alla presente proposta di contratto, dichiara di aver ricevuto e preso atto dell'intero contenuto dell'informativa redatta in allegato alla presente proposta per la fornitura di Energia Elettrica che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima, resa dal titolare del trattamento dei dati personali Aterno Gas & Power S.r.l., ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 e di esprimere il proprio libero consenso, ai sensi dell'art. 23, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali al fine dell'erogazione dei servizi menzionati nella presente proposta ed al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati anche per il contatto telefonico finalizzato a confermare al Cliente la ricezione della proposta di contratto - da parte di un operatore di Aterno Gas & Power - prima dell'erogazione della fornitura, per lo svolgimento dell'attività di invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale e telemarketing da parte del titolare, finalizzate alla proposizione di ulteriore servizi dal medesimo erogabili, quali la fornitura di gas ed eventuali servizi connessi alla fornitura di gas ed energia elettrica, nei limiti, per le finalità e nelle modalità precisati nell'informativa allegata.

ART. 18 - GARANZIA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il Fornitore ha la facoltà di richiedere al CLIENTE un deposito cauzionale, o garanzia equivalente, determinato ed esigibile ai sensi della Del. AEEG n. 200/99 e s.m.i., della quale il CLIENTE dichiara di essere puramente edotto. Ciò fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni particolari allegate alla proposta contrattuale sottoscritta. In caso di mancato e/o ritardato pagamento alla scadenza anche di una sola fattura da parte del CLIENTE, esso si obbliga, a semplice richiesta di Aterno Gas & Power, a corrispondere un deposito cauzionale così come all'uopo determinato.

ART. 19 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'AEEG e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.

ART. 20 - DECADENZA DEI BENEFICI

In caso di inadempimento reiterato del pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica, intendendosi per reiterato il mancato o ritardato pagamento di due fatture anche non successive, il Cliente potrà perdere i benefici di cui all'Allegato "Condizioni economiche".

ART. 21 - COMUNICAZIONI

21.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.

21.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto a Aterno Gas & Power entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i POD.

21.3 Qualsiasi comunicazione del CLIENTE inerente al CONTRATTO dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: Divisione Power - c/o Aterno Gas & Power S.r.l. - Via Guglielmo Marconi - 67100 - L'Aquila.

ART. 22 - PROCEDURA DI RECLAMO

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a: Servizio Clienti Aterno Gas & Power S.r.l. - Via Guglielmo Marconi - 67100 - L'Aquila. Per la comunicazione del reclamo può essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito www.aternogaspower.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi).

ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

IL CLIENTE e Aterno Gas & Power eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

ART. 24 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Cliente saranno trattati per l'esecuzione del contratto e per il monitoraggio della qualità del servizio di fornitura richiesto. A questo scopo i dati, che saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, potranno essere comunicati dal Fornitore a società controllate, controllanti e/o collegate.

I dati potranno essere trattati, con il consenso del Cliente, anche per la sottoposizione a quest'ultimo di offerte promozionali e commerciali e di altre iniziative del Fornitore.

In caso di mancata prestazione del consenso, questo tipo di trattamento non sarà eseguito, fermo restando il trattamento dei dati ai fini dell'esecuzione del contratto. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, del diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento,

La rettificazione e l'integrazione dei dati, nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento è il Fornitore, al quale il Cliente può rivolgersi, a mezzo di lettera raccomandata o fax, per l'esercizio dei diritti sopra indicati.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE SEZIONI

DATI CATASTALI

1) Indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 1 = proprietario, 2 = usufruttuario, 3 = titolare di altro diritto sull'immobile, 4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati.

2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "/" seguito dai 4 caratteri del dominatore.

3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere i valori: F = fondiaria - E = edificale.

4) 1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 5 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali;

6 = Contratti stipulati con condomini.

Ai sensi della circolare del 19/10/2005 n. 44 dell'Agenzia delle Entrate, i fornitori di Energia Elettrica sono tenuti a comunicare i dati catastali identificativi degli immobili dei punti di fornitura serviti, così come dichiarati dai clienti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente o qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare al Cliente sanzioni amministrative (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605).

IVA E ACCISE

Consumatore finale: Aterno Gas & Power., in qualità di cliente grossista, provvederà direttamente alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo contenente i dati relativi all'Energia Elettrica commercializzata ed al versamento degli acconti mensili e del conguaglio per l'energia elettrica immessa in consumo con riferimento al punto di prelievo di riferimento. Soggetto obbligato: il Cliente provvederà direttamente alla presentazione della dichiarazione annuale di consumo per l'Energia Elettrica ed al versamento degli acconti mensili e del conguaglio per l'Energia Elettrica riferita al punto di prelievo di riferimento. Qualora il Cliente non eserciti nessuna opzione in questo contratto, si intende che la scelta sia Consumatore finale. Aliquota al 10%: da barrare per la fornitura di Energia Elettrica destinata all'attività manifatturiera ai sensi del n. 103 della tabella A parte terza allegata al DPR 633/72. Esente IVA: ai sensi del DPR 633/72 allegando dichiarazione di intenti anticipandola via fax al numero 010.2910431

ALLEGATO C - Nota informativa per il Cliente finale (ai sensi del Codice di Condotta Commerciale, del. AEEG n. 104/10)

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale,

Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di Gas Naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un Cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in alternativa all'offerta attuale.

Se Lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI(1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.950.054.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale:

IDENTITÀ DELL'IMPRESA E DELL'OPERATORE COMMERCIALE

- Nome impresa: Aterno Gas & Power S.r.l.
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: via Guglielmo Marconi - 67100 L'Aquila
- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta
- Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI(2), se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta
- Eventuali oneri a carico del Cliente

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio;
- durata del contratto;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura;
- modalità e tempistiche di pagamento;
- conseguenze del mancato pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso;
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono);
- 10 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di Energia Elettrica.